



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DELLA GALLURA NORD-EST SARDEGNA

Ordinanza N. 51
Data di registrazione 28/05/2026

OGGETTO : CAMPAGNA ANTINCENDIO 2026 - PULIZIA DELLE AREE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

- l'abbandono, l'incuria e la mancanza di adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari e/o dei conduttori a qualsiasi titolo, di terreni, lotti interclusi, recintati e non, sia all'interno che all'esterno del centro abitato di San Teodoro nonché nelle frazioni di tutto il territorio comunale, possono creare notevoli problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi, in primo luogo, alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica di persone e beni;
- con l'approssimarsi della stagione estiva, la presenza nelle aree incolte di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui silvi-colturali e altri rifiuti eterogenei, oltre al rischio di incendio, possono favorire contestualmente anche il proliferare di piccoli roditori, parassiti e insetti nocivi in genere, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene e la salute pubblica;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 all'oggetto: "*Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 – Aggiornamento 2025*";

Ritenuto, nelle more dell'adozione da parte della R.A.S. di nuovi aggiornamenti in merito, applicabili le disposizioni di cui alla surrichiamata D.G.R., anche per l'annualità 2026;

Visto l'Allegato 8 alla surrichiamata D.G.R. n. 5/48 del 29/01/2025 "*Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016*";

Richiamato in particolare l'art. 16 "Terreni e fabbricati" -Titolo IV "Norme di prevenzione" del suddetto allegato che disciplina tutte le azioni che i proprietari e/o i conduttori di terreni, colture, aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano ecc., **sono tenuti ad attuare entro il 1° giugno**;

Ricordato che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

Considerato

- opportuno procedere all'attuazione del programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;
- che, anche al fine di garantire la massima efficacia di eventuali interventi di disinfestazione, è indispensabile provvedere alla pulizia e all'eliminazione di erbacce e sterpaglie in genere dalle aree interessate;

Richiamato il D. Lgs. n. 1/2018 “*Codice della Protezione Civile*” che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile e lo designa altresì, all'art.12 - comma 5a) responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 267/2000 “*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi, nonché la tutela e salvaguardia della salute dei cittadini;

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire l'innescò di incendi, creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica e per l'incolumità della popolazione in generale:

ENTRO IL 1° GIUGNO

- 1) **Ai proprietari e/o conduttori o detentori a qualsiasi titolo**, di terreni, lotti interclusi, recintati e non, sia all'interno che all'esterno del centro abitato di San Teodoro nonché nelle frazioni di tutto il territorio comunale, appartenenti a qualunque categoria d'uso (giardini, orti, boschi) nonché i **responsabili di cantieri edili e stradali, responsabili di strutture artigianali e/o commerciali**, con annesse aree pertinenziali private, **DI PROVVEDERE** all'idonea pulizia e manutenzione da erbacce, fieno, sterpaglie ecc. e qualsiasi altro materiale infiammabile, significando che i residui di eventuali sfalci e tagli dovranno essere rimossi tempestivamente con conseguente smaltimento (o riciclo) secondo le modalità previste dalla legge;
- 2) **Di effettuare** gli interventi di pulizia e manutenzione di cui sopra periodicamente in modo tale da garantire in ogni momento la perfetta pulizia dei luoghi.

AVVERTE

Che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente **entro il 1° Giugno 2026** e che in caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente ordinanza provvederà il Comune addebitando i relativi costi ai proprietari e ai conduttori inadempienti;

DISPONE

In caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'“Allegato E” (*Prontuario delle sanzioni amministrative*) incluso nelle prescrizioni regionali antincendio, per la violazione di cui sopra, ai trasgressori si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art.7-bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che estende l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, oltre alle violazioni delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

Le violazioni alle Prescrizioni regionali relative alla Campagna antincendio saranno punite a norma dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa per un importo non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00;

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. n. 8 del 2016, precetti puniti secondo quanto indicato nell'allegato "E" (*Prontuario delle sanzioni amministrative*);

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalla Prescrizioni regionali antincendio in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e tutti gli organi preposti al controllo, nonché la **Compagnia Barracellare** per quanto di propria competenza, la vigilanza e il controllo per la corretta osservanza della presente ordinanza;

Agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera.

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti Ordinanze di pari oggetto.

Sindaco

DERETTA RITA / Namirial S.p.A./02046570426

Atto firmato Digitalmente